



COMUNE DI OZZERO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Codice Ente 10081	Protocollo N.
DELIBERAZIONE N. 27 in data 25.07.2022 Soggetta invio capogruppo <input type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - Seduta PUBBLICA

OGGETTO: VERIFICA E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2022-2024 AI SENSI DELL'ART. 193 D.LGS. 267/2000 (TUEL)

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **VENTICINQUE** del mese di luglio alle ore **21:00** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

VILLANI GUGLIELMO	Presente	MALVEZZI VITTORIO ETTORE	Presente
ARDESI MANUELE	Presente	SENESE SONIA	Assente
INVERNIZZI CHIARA	Presente	BETTOLINI RONALD	Assente
FACCINI FRANCESCA	Presente	MARTIN MATTEO	Presente
INVERNIZZI PIETRO	Presente		
TEMPORITI ANNA	Assente		
ROSSI EZIO	Presente		

Totale presenti: **8**

Totale assenti: **3**

Assiste il Segretario Comunale, **DOTT. PEPE PAOLO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **VILLANI GUGLIELMO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 in data 07.04.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 e relativa nota di aggiornamento;

Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 in data 07.04.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024, approvato secondo lo schema di cui al D.lgs. n. 118/2011;

Premesso altresì che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di previsione:

- deliberazione della Giunta Comunale n. 40 in data 13/04/2022 adottata ai sensi dell'art. 228 del Tuel, ad oggetto: *"D.LGS. 23.6.2011 N.118 ART. 3 - COMMA 4 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2021. APPROVAZIONE"*;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 41 in data 13/04/2022 adottata ai sensi dell'art. 175 del Tuel ad oggetto: *"ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 - PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA DI COMPETENZA E DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022- ART. 176 D.LGS. 267/2000."*;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 55 in data 20/06/2022 adottata ai sensi dell'art. 175 del Tuel ad oggetto: *"ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 - PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA DI COMPETENZA E DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022- ART. 176 D.LGS. 267/2000"*
- deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto: *"VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 CON APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO ART. 175 COMMA 8 D.LGS. 267/2000"* assunta da questo organo con distinta deliberazione in forza dell'odierno ordine del giorno;

Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 in data 31.05.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto di gestione 2021, secondo lo schema di cui al D.lgs. n. 118/2011, dal quale risulta un risultato di amministrazione *positivo* pari a € 1.366.629,62;

Visto l'art. 175, c. 8, D.lgs. n. 267/2000 il quale prevede che *"Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio"*;

Visto altresì l'art. 193, c. 2, D.lgs. n. 267/2000, il quale prevede che:

"2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo."

Richiamato inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al D.lgs. n. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione: *"lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno"*, prevedendo quindi la coincidenza della verifica della salvaguardia degli equilibri con l'assestamento generale di bilancio;

Ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri;

Vista la nota prot. n. 4019 del 12/07/2022 con la quale il responsabile finanziario ha chiesto ai Responsabili di Servizio dell'Ente di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;

Tenuto conto che i responsabili di servizio hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza:

- l'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- l'assenza di debiti fuori bilancio;
- l'adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all'andamento della gestione, tenuto conto delle variazioni già apportate al bilancio di previsione con precedenti atti;

Constatato inoltre che le previsioni di entrata risultano sufficienti a coprire interamente le previsioni di spesa, garantendo il pareggio di bilancio;

Rilevato inoltre che dalla **gestione di competenza** relativamente alla parte corrente emerge una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario, sinteticamente riassunta nel seguente prospetto:

DESCRIZIONE	+/-	Previsioni iniziali	Previsioni definitive
Entrate correnti (Tit. I, II, III)	+	1.533.319,84	1.691.454,18
Spese correnti (Tit. I)	-	1.550.967,27	1.876.121,92
Quota capitale amm.to mutui	-	18.352,57	18.352,57
Differenza		- 36.000,00	- 203.020,31
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	+	36.000,00	22.000,00
Avanzo di amministrazione	+	0,00	126.211,00
FPV parte corrente	+	0,00	54.809,31
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	-	0,00	0,00
Risultato		0,00	0,00

Rilevato che anche per quanto riguarda la gestione dei residui si evidenzia un generale equilibrio, e che è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui con Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 13/04/2022;

Tenuto conto infine che la **gestione di cassa** si trova in equilibrio in quanto:

- il fondo cassa alla data del 30.06.2022 ammonta a €. 1.150.729,49;
- l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria alla data del 30.06.2022 è pari a €. 0,00;
- gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;

Considerato che, da una verifica effettuata, ad oggi non emergono squilibri economico-finanziari nella gestione delle società-aziende partecipate che possano produrre effetti negativi e inattesi sul bilancio 2022 dell'Amministrazione Comunale;

Vista in particolare la relazione predisposta dal Responsabile del servizio finanziario che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere necessario l'adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione, il quale risulta congruo;

Ritenuto dunque, alla luce delle analisi sull'andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa sopra effettuata, che permanga una generale situazione di equilibrio di bilancio dell'esercizio in corso tale da garantire il pareggio economico-finanziario;

Preso atto, inoltre, che l'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: *"821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."*

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 2), D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.lgs. n. 267/2000; Visto il D.lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. n. 49 del D.lgs. n. 267/2000, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

CON voti 7 favorevoli e 1 astenuto (Cons. Martin), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di accertare, ai sensi dell'art. 193, D.lgs. n. 267/2000, sulla base dell'istruttoria effettuata dal responsabile finanziario di concerto con i responsabili di servizio in premessa richiamata, il permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti nonché l'adeguatezza dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione;
2. di dare atto che:
 - non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, D.lgs. n. 267/2000;
 - le previsioni di bilancio, ivi compreso il Fondo crediti di dubbia esigibilità, sono coerenti con l'andamento della gestione e non necessitano ulteriori variazioni, tenuto conto delle variazioni già apportate al bilancio di previsione con precedenti atti;

- dalle operazioni di verifica effettuata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario per la parte relativa agli organismi gestionali esterni, non sono emerse situazioni di criticità che posso comportare effetti negativi a carico del bilancio dell'Ente;
- 3. di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell'esercizio 2022, ai sensi dell'art. 175, c. 9-bis, D.lgs. n. 267/2000.

Successivamente,

stante la necessità di utilizzare gli stanziamenti previsti nella variazione di bilancio per dar corso tempestivamente agli adempimenti sottostanti alle richieste presentate dai Responsabili dei servizi

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti 7 favorevoli e 1 astenuto (Cons. Martin), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

a) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma, art. 134 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI OZZERO

Città Metropolitana di Milano

Servizio Finanziario

OGGETTO:

Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2022
(artt. 175, c. 8 e 193 del D.lgs. n. 267/2000).

Relazione tecnico-finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

1. Premessa: L'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e del rendiconto 2021

Il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 in data 07.04.2022, in considerazione della proroga prevista dal Decreto Legge n. 41 del 22/03/2022, pubblicato sulla G.U. N. 70 DEL 22/03/2022 con il quale è stato differito al 30/04/2022 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 degli Enti Locali;

Il pareggio di bilancio e l'equilibrio economico-finanziario è stato garantito attraverso riduzione spese correnti e utilizzo di entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge oppure dei principi contabili (*tra cui utilizzo di oneri di urbanizzazione alle spese correnti ai sensi dell'art. 1, c. 460, legge n. 232/2016*);

Non sono stati previsti nuovi mutui per il finanziamento delle spese di investimento.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2022 sono stati adottati i seguenti atti deliberativi della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 176 TUEL e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al D.lgs. 118/2011, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva:

- ☐ Delibera della Giunta Comunale n. 41 in data 13/04/2022 adottata ai sensi dell'art. 176 del Tuel, ad oggetto: "ESERCIZIO FINANZIARIO 2022- PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA DI COMPETENZA E DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022- ART. 176 D.LGS. 267/2000";
- ☐ Delibera della Giunta Comunale n. 55 del 20/06/2022 adottata ai sensi dell'art. 176 del Tuel, ad oggetto: ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 - PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA DI COMPETENZA E DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022- ART. 176 D.LGS. 267/2000.

La Giunta ha altresì effettuato la variazione alle dotazioni di cassa di sua competenza ai sensi dell'art. 175, c. 5-bis, lett. d), TUEL per adeguare gli stanziamenti di cassa del Bilancio di Previsione 2022-2024 alle risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi approvati con Delibera di Giunta n. 40 del 13/04/2022;

Inoltre, si specifica che non sono state adottate variazioni del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. a), TUEL.

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2021 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 in data 31.05.2022 e si è chiuso con un risultato di amministrazione così composto:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				1.049.828,76
RISCOSSIONI	(+)	276.528,93	1.413.760,66	1.690.289,59
PAGAMENTI	(-)	292.809,79	1.408.656,72	1.701.466,51
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.038.651,84
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.038.651,84
RESIDUI ATTIVI	(+)	875.723,55	429.672,55	1.305.396,10
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	79.023,55	332.247,44	411.270,99
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			54.809,31
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			511.338,02
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (A)	(=)			1.366.629,62

2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

L'art. 193 TUEL prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico

vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L'art. 175, c. 8, TUEL prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico- finanziario, l'Ente deve attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- l'eventuale congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui nonché della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le eventuali misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

La ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio comunale si pone i seguenti obiettivi:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

Riepilogando, ai sensi dell'art. 193, c. 3, TUEL, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'esercizio in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, a eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione;
- le risorse derivanti dalla modifica tariffe e aliquote relative ai tributi di propria competenza;

2.1 – L'equilibrio di bilancio ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145

L'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: *"821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."*

A tale proposito, Arconet è intervenuta chiarendo che: *"(...) il risultato di competenza (w1) e l'equilibrio di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo, **gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (w2)**, che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio";*

3) L'assestamento generale di bilancio

L'assestamento generale di bilancio, disciplinato dall'art. 175, c. 8, TUEL, deve essere approvato dal Consiglio comunale entro il termine del 31 luglio di ciascun anno.

Il principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento delle coperture finanziarie dei lavori pubblici al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste (punto 5.3.10);
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo

adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

4) Le verifiche interne

Il responsabile di servizio è tenuto a:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente sia per quanto riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione evidenziando la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;

Inoltre sono state poste in essere le azioni di controllo volte a:

- verificare in relazione agli organismi partecipati soggetti al controllo analogo lo stato di attuazione degli obiettivi, l'andamento della gestione segnalando possibili squilibri economici;
- verificare che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

A seguito dei riscontri pervenuti e dell'attenta verifica delle poste di bilancio nonché dei vincoli imposti dalla normativa preordinata, si espone quanto segue.

4.1) Equilibrio della gestione dei residui

I residui al 1° gennaio 2022 sono stati ripresi dal rendiconto 2021, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui e risultano così composti:

Titolo	Residui attivi	Titolo	Residui passivi
Titolo I	808.353,52	Titolo I	288.938,81
Titolo II	13.611,00	Titolo II	29.578,17
Titolo III	378.118,01	Titolo III	0,00
Titolo IV	100.000,00	Titolo IV	0,00
Titolo V	0,00	Titolo V	0,00
Titolo VI	0,00	Titolo VII	92.754,01
Titolo VII	0,00		
Titolo IX	5.313,57		
TOTALE	€ 1.305.396,10	TOTALE	€ 411.270,99

Inoltre, si dà atto che non sono stati rilevati movimenti relativi all'intervenuta insussistenza né all'avvenuta sopravvenienza di residui attivi e passivi. Pertanto emerge una situazione di equilibrio.

4.2) Equilibrio della gestione di competenza

Il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo,

inoltre, l'equilibrio economico-finanziario risulta *rispettato*.

In considerazione delle attestazioni dei Responsabili di servizio, dall'analisi dell'entrata e della spesa e alla luce della variazione di assestamento proposta, le previsioni risultano essere adeguate all'andamento della gestione.

c) Organismi partecipati:

Non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'art. 21, D.lgs. 175/2016.

4.3) Equilibrio nella gestione di cassa

Il fondo cassa alla data del 30/06/2022 risulta così movimentato:



VERBALE VERIFICA DI CASSA DELL'ENTE

1210- _001_ COMUNE DI OZZERO

Di seguito, Vi riassumiamo il movimento finanziario per il periodo dal 01012022 al 30062022 come da tab.WM000180 (alleg. n. _____)

Gli importi sono espressi in euro.

SALDO INIZIO ESERCIZIO AL 01012022		1.038.651,84
Riscossioni:		
Residui	219.786,69	
Competenza	662.411,87	
Incassi senza reversali tab. WM000160 (alleg. n. _____)	113.649,16	
Totale Riscossioni tab.WM000140 (alleg. n. _____)	995.847,72	995.847,72
Pagamenti:		
Residui	264.384,68	
Competenza	619.155,34	
Pagamenti senza mandato tab. WM000160 (alleg. n. _____)	230,05	
Totale Pagamenti	883.770,07	883.770,07
SALDO AL 30062022 (confrontare con totali A, B e C)		1.150.729,49

L'ente *non fa e non ha fatto ricorso* all'anticipazione di tesoreria durante l'esercizio in corso.

Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che:

- ☐ gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;

4.4) Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Come ricordato sopra, l'art. 193 TUEL e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, punto 4.3² ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adeguatezza:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti e degli accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di €. 1.059.408,34 quantificato sulla base dei principi contabili.

Alla luce dell'andamento della gestione dei residui sopra evidenziata e dell'accantonamento al FCDE disposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2021, emerge che:

- ☒ il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai principi contabili;

Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità alla luce dell'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.


Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Facoltà dell'ente determinare il Fcde anche a un livello inferiore rispetto a quello riportato nel bilancio (singolo capitolo), anche se la quantificazione viene comunque evidenziata nel prospetto allegato al bilancio per tipologia.

L'Ente, inoltre, in corso d'anno – sempre in un contesto di prudenza contabile e, in ogni caso, con il parere favorevole del Revisore dei Conti- approva variazioni di bilancio espansive anche in ragione dei positivi effetti sugli incassi dovuti alla riforma della riscossione locale.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, nel F.C.D.E. (cap. 11898/695) in sede di predisposizione di Bilancio di previsione, veniva stanziato un importo di €. 136.121,70 che a seguito di variazione positiva, (dovuta ad aumento delle previsioni di riscossione delle entrate relative agli accertamenti IMU, ritenute entrate di dubbia esigibilità) è pari a 269.266,00.

² Al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede:

- a. in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
 - b. in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione. 
- Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione."

4.5) Debiti fuori bilancio (art. 194 TUEL)

L'art. 194 TUEL dispone che gli enti locali provvedano, in sede di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, cc. 1, 2 e 3, TUEL nei limiti dell'utilità e arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Si rileva in proposito che:

- ☐ i responsabili hanno certificato l'inesistenza di debiti fuori bilancio in data 30/06/2022;

Descrizione del debito		Importo per spese di investimento	Importo riferito a spese correnti
A	Sentenze esecutive	/	/
B	Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione	/	/
C	Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali	/	/
D	Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità	/	/
E	Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza	/	/
TOTALE		/	/

5) Adozione provvedimenti di riequilibrio

Non sussiste la fattispecie

Ozzero, 14/07/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Francesca Scarcella

Comune di Ozzero

Provincia di Milano

Organo di revisione economico-finanziaria

**PARERE IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
VERIFICA E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2022 – 2024 AI SENSI DELL'ART 193 DLGS
267/2000**

Il sottoscritto dott. Panza Valentino Arturo, nominato revisore dei conti del Comune di Ozzero (MI) con delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 28 dicembre 2020, chiamato ad esprimere un parere in merito alla proposta di delibera del Consiglio Comunale sopra indicata,

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1,

comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo".

L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;

- monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

PREMESSA

In data 07/04/2022 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2022-2024 (cfr verbale n. 6 del 10/03/2022).

In data 31/05/2022 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2021 (cfr verbale n. 9 del 10/05/2022), determinando un risultato di amministrazione di euro 1.366.629,62 così composto:

fondi accantonati	per euro 1.074.786,14;
fondi vincolati	per euro 137.827,88;
fondi destinati agli investimenti	per euro 1.926,48;
fondi disponibili	per euro 152.089,12.

L'Ente ha approvato le tariffe e i regolamenti della Tari per il 2022, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, con deliberazione n. 4 del 28/03/2022

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione sono stati adottati i seguenti atti deliberativi della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 176 del Tuel e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al D.Lgs. 118/2011, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva:

- Delibera n° 41 del 13/04/2022
- Delibera n° 55 del 20/06/2022

La Giunta ha altresì effettuato le seguenti variazioni di sua competenza ai sensi dell'art.175 TUEL: comma 5 bis lettera d) variazioni dotazione di cassa:

- Delibera n° 40 del 13/04/2022

L'Ente ha trasmesso la certificazione COVID-19 inerente l'esercizio 2021 rappresentando la situazione seguente:

Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)	-€ 25.441,00
Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)	€ 7.209,00
Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)	€ 236,00
Saldo complessivo	-€ 18.468,00

In base all'art. 37-bis del D.L. 21/2022 (conv. in L. 51/2022) anche per quest'anno il provvedimento con il quale si possono rettificare gli allegati al rendiconto 2021 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguarli alle risultanze della certificazione Covid-19 è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.

L'Ente ha ritenuto opportuno adeguare le risultanze del rendiconto 2021 rendendole coerenti con quanto indicato in sede di certificazione e l'Organo di Revisione si è espresso con verbale n. 11 del 01/06/2022

L'ente ha provveduto a trasmettere alla BPAD il Rendiconto approvato

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

L'Organo di Revisione, prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti:

- a. la relazione dei responsabili di settore sull'andamento delle entrate;
- b. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei servizi o di esistenza di debiti con proposta di riconoscimento e finanziamento;
- c. la dichiarazione dei responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto;
- d. la dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- e. il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs 118/2011;
- f. il fondo di cassa, così come risultante dalle scritture del Tesoriere alla data del 30/06/2022;

L'Organo di Revisione, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Con nota del 12/07/2022 prot. 4019 il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai (Dirigenti) ed ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

- l'esistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2021 di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art.1 della legge 147/2013 e dall'art. 21 del D.Lgs. n. 175/2016;
- il corretto svolgimento del crono – programma dei lavori pubblici;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, e per quanto riguarda la gestione della cassa dell'Ente.

I Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie.

Relativamente alle variazioni proposte al Consiglio Comunale e all'operazione di assestamento generale si rimanda alla proposta di delibera avente per oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2022/2024 con applicazione dell'avanzo di amministrazione – assestamento generale di bilancio art. 175 comma 8 d.lgs 267/2000 per la quale è già stato predisposto il relativo parere.

L'Organo di revisione ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art. 162 del Tuel sono così assicurati

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			2022	2023	2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.038.651,84			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		54.809,31	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		1.691.454,18	1.449.079,98	1.452.151,21
			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui:	(-)		1.876.121,92	1.466.051,43	1.468.421,79
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			269.266,00	87.258,70	87.258,70
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti.	(-)		18.352,57	19.028,55	19.729,42
			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-148.211,00	-36.000,00	-36.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ⁽²⁾ di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		126.211,00	-	-
			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		22.000,00	36.000,00	36.000,00
			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		72.052,12	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		511.338,02	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		1.468.546,86	253.000,00	208.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		22.000,00	36.000,00	36.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		2.029.937,00 0,00	217.000,00 0,00	172.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali ⁽⁴⁾:				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	126.211,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		-126.211,00	0,00	0,00

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2021, e dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'articolo 21 del D.Lgs. 175/2016.

Per quanto riguarda la gestione dei residui, si dà atto che non sono stati rilevati movimenti relativi all'intervenuta insussistenza né all'avvenuta sopravvenienza di residui attivi e passivi rispetto alla situazione. Pertanto emerge una situazione di equilibrio.

L'Organo di Revisione, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione:

visto

- l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l'art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'Ente;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

verificato


- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui;
- l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati;
- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2022/2024;
- che l'impostazione del bilancio 2022/2024 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al D.M. 01 agosto 2019;

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Letto, confermato, sottoscritto.

19/07/2022

Il Revisore Unico

(Dott. Panza Valentino Arturo)

OGGETTO: VERIFICA E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2022-2024 AI SENSI DELL'ART. 193 D.LGS. 267/2000 (TUEL)

PARERI PREVENTIVI

art. 49 - D.Lgs. 267/2000

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

☒ favorevole

☐ contrario

Note o motivazioni di parere contrario:

in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO DOTT.SSA SCARCELLA FRANCESCA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

☒ favorevole

☐ contrario

Note o motivazioni di parere contrario:

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.TO DOTT.SSA SCARCELLA FRANCESCA

SOTTO IL PROFILO DELLA CONFORMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Si esprime parere:

☒ favorevole

☐ contrario

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. PEPE PAOLO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to VILLANI GUGLIELMO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PEPE PAOLO

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì, **28/07/2022**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PEPE PAOLO

La presente copia è conforme all'originale depositato, composto da n. _____ facciate.

Addì, 28/07/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. Pepe Paolo

Il sottoscritto certifica che la suesata deliberazione, è divenuta **ESECUTIVA** per decorrenza del termine, ai sensi dell'artt. 134 - comma 3 - e dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 28/07/2022 al 12/08/2022.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
